



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 5 Paghe 2023

Rimini, 07 aprile 2023

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

1. Le novità del mese

Marzo in pillole	pag	2
------------------	-----	---

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese


Domanda per l'indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori autonomi e i professionisti senza partita IVA	pag	14
Istruzioni INPS per la pensione "Quota 103"	pag	16
Indicazioni dell'INL in materia di semplificazioni procedurali per i flussi di ingresso	pag	18
Nuovo tasso d'interesse per il differimento, la dilazione e le sanzioni civili	pag	21

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di marzo in pillole	pag	23
Il tema del mese: le attività stagionali nel CCNL cooperative alimentari	pag	26
Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenario di aprile 2023	pag	29

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Compilazione e invio delle domande di finanziamento per il Bando ISI 2022	pag	35
---	-----	----



A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

MARZO IN PILLOLE

MINISTERO DEL LAVORO - INDENNITÀ PER I LAVORATORI DELLA PESCA

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il DM 7.3.2023 n. 1, che attua la misura prevista dall'art. 1 co. 123 e 124 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) in caso di fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio, relativa all'anno 2022.

Il provvedimento riconosce ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (ex L. 250/58), un'indennità giornaliera onnicomprensiva per un importo massimo di:

- 30,00 euro, nel limite di 40 giorni, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio;
- 30,00 euro, nei casi di fermo pesca obbligatorio.

L'indennità giornaliera è corrisposta anche per la giornata di sabato (conteggiata, dunque, come giornata lavorativa) e concorre inoltre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Sotto il profilo operativo, il decreto definisce anche la modalità di presentazione delle istanze attraverso il sistema telematico denominato "CIGSonline".

4

INL - SANZIONI PENALI IN CASO DI TIROCINIO FRAUDOLENTO

Con la nota 8.3.2023 n. 453, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha illustrato i presupposti e le conseguenze sanzionatorie del tirocinio fraudolento.

In particolare, l'Agenzia ispettiva ha sottolineato la natura penalistica ex art. 1 co. 723 della L. 234/2021 della disciplina sanzionatoria da applicare in caso di tirocinio svolto in modo fraudolento.

In particolare, gli ispettori sono tenuti ad applicare la sanzione penale, finanche prescrivendo la cessazione di tale tirocinio ex art. 20 del DLgs. 758/94, senza tuttavia poter procedere alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato, possibilità riservata esclusivamente al tirocinante, che ha facoltà di proporre apposita domanda giudiziale.

Cionondimeno, la sanzione penale non condiziona gli aspetti di natura previdenziale connessi al rapporto di tirocinio fittizio che, essendo caratterizzati da una natura pubblicistica, sono indisponibili alle parti.

In ragione della natura prevalentemente penale della fattispecie del tirocinio non genuino, l'INL ha chiarito che, in caso di contestazione dell'accertamento ispettivo, il datore di lavoro

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

non potrà proporre ricorso gerarchico amministrativo al Comitato per i rapporti di lavoro, in quanto la cognizione è devoluta all'Autorità giudiziaria.

INL - CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE

Con la nota 6.3.2023 n. 1638, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni riguardo alla certificazione della rappresentanza sindacale, annunciando l'avvio delle procedure di raccolta del dato elettorale, riferito al triennio intercorrente tra il 10.12.2020 e il 10.12.2023.

La certificazione in questione è indispensabile per definire in modo oggettivo quali contratti possono realmente definirsi "leader" e quali non rientrano in tale categoria, alla quale la legge garantisce una serie rilevante di effetti giuridici.

Per arrivare alla certificazione, occorre operare una ponderazione tra:

- il dato associativo, la cui raccolta ed elaborazione sono state affidate all'INPS sulla scorta delle deleghe sindacali rilasciate, per ciascun ambito di applicazione dei CCNL, attraverso i dati che emergono dai flussi UniEmens;
- il dato elettorale, che oltre all'INPS, impegna anche l'INL. L'attività di raccolta riguarderà i dati delle elezioni delle RSU svoltesi, nel triennio sopra citato, nelle imprese che applicano i CCNL rientranti nell'area di rappresentanza di Confindustria.

INPS - PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE "QUOTA 103"

Con la circ. 10.3.2023 n. 27, l'INPS ha fornito indicazioni di carattere operativo in merito al trattamento pensionistico denominato "pensione anticipata flessibile" (c.d. "Quota 103"), introdotto in via sperimentale per quest'anno dall'art. 1 co. 283 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e riservato a coloro che, entro il 31.12.2023, conseguono un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.

Per quanto concerne il requisito contributivo richiesto per la pensione "Quota 103", si precisa che questo può essere perfezionato anche cumulando, tutti e per intero, i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS.

Pertanto, non possono essere utilizzati a tal fine i contributi presenti nelle Casse previdenziali dei professionisti.

Un altro aspetto rilevante riguarda l'incumulabilità della pensione anticipata flessibile "Quota 103" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Tale incumulabilità, precisa l'INPS, trova applicazione esclusivamente per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in argomento e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

GOVERNO - FLUSSI DI INGRESSO PER IL TRIENNIO 2023/2025

Il DL 10.3.2023 n. 20 introduce specifiche disposizioni che riguardano da un lato i flussi di ingresso legale e la permanenza dei lavoratori stranieri, dall'altro la prevenzione e il contrasto all'immigrazione irregolare.

Tra le varie, si segnala che, per quanto concerne i flussi di ingresso, l'art. 1 del DL 20/2023 stabilisce che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, autonomo e stagionale, dovranno essere definite con un apposito DPCM con valenza triennale anziché annuale.

Per quanto riguarda invece le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, l'art. 2 del DL 20/2023 stabilisce innanzitutto che il documento in parola verrà rilasciato in ogni caso qualora, nel termine di 60 giorni previsto per legge, non siano state acquisite dalla questura le informazioni circa la presenza di elementi ostativi al rilascio (ad es., favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, eccetera).

Tuttavia, precisa la norma, qualora venga successivamente accertata l'esistenza di elementi ostativi, verranno revocati il nulla osta, il visto e il permesso di soggiorno, nonché risolto il contratto di soggiorno.

MINISTERO DEL LAVORO - DOMANDE PER IL FERMO PESCA 2022

Con il DM 14.3.2023 n. 2, il Ministero del Lavoro ha prorogato di ulteriori 30 giorni (ossia fino al 13.4.2023) il termine previsto dall'art. 4 del DM 7.3.2023 n. 1, provvedimento che disciplina le modalità di richiesta dell'indennità onnicomprensiva di 30,00 euro giornalieri per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, per l'annualità 2022.

L'istanza potrà dunque essere presentata entro il nuovo termine mediante il sistema "CIGSonline".

INPS - LIMITI REDDITUALI 2023 PER GLI ASSEGNI FAMILIARI

Con la circ. 14.3.2023 n. 28, che trova applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi), l'INPS ha rivalutato per l'anno 2023:

- i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione (in ragione del tasso di inflazione programmato che, per il 2022, è pari all'1,5%);
- i limiti di reddito mensili da considerare per l'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari (793,93 euro per il

coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti, e 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati).

In particolare, gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge, fratelli, sorelle e nipoti;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

INPS - ESONERO DALLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE EX DL “UCRAINA”

Con il messaggio 14.3.2023 n. 1022, l'INPS ha fornito le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale previsto dall'art. 11 co. 2 del DL 21/2022, illustrando altresì i criteri utilizzati per la determinazione dell'agevolazione in parola nonché dell'esonero di cui all'art. 7 co. 1 del DL 4/2022.

L'Istituto previdenziale provvederà alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero, mentre i datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto ai sensi dell'art. 11 co. 2 del DL 21/2022 potranno procedere al recupero mediante l'invio di flussi regolarizzativi.

GARANTE DELLA *PRIVACY* - ACCESSO ILLECITO ALLA E-MAIL DEL LAVORATORE

Con l'ordinanza ingiunzione n. 8 del 11.1.2023, il Garante della *privacy* ha sanzionato un'azienda per aver violato la segretezza della corrispondenza del lavoratore accedendo all'account *e-mail* di una ex collaboratrice, prendendo visione del contenuto, e tardando la disattivazione dello stesso, nonostante l'istanza di cancellazione della lavoratrice. Inoltre, l'azienda aveva impostato un sistema di inoltro delle comunicazioni in entrata verso il proprio direttore commerciale.

Ciò, in assenza di un idoneo criterio di legittimazione per l'effettuazione del trattamento e senza aver fornito all'allora collaboratrice alcuna informativa sul trattamento dati.

Ad avviso del Garante, il legittimo interesse a trattare dati personali non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali, nemmeno in ipotesi di difesa di un proprio diritto in giudizio, come nel caso di specie.

Non essendosi dunque realizzato un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco, la condotta della società è stata ritenuta illecita, in quanto non conforme ai principi generali del trattamento di cui all'art. 5, par. 1 lett. a) e c), all'art. 6, all'art. 12 (con riferimento all'art. 17) e all'art. 13 del regolamento.

GOVERNO - IL DECRETO DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

È stato pubblicato sulla *G.U.* 15.3.2023 n. 63, il DLgs. 10.3.2023 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto comunitario e delle disposizioni normative nazionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (c.d. "Whistleblowing").

Con il provvedimento in parola vengono predisposte specifiche misure di protezione nei confronti della persona segnalante o denunciante, tra cui il divieto di ritorsioni.

A tal fine non rilevano i motivi che hanno spinto tale persona a segnalare o a denunciare o a divulgare pubblicamente.

Inoltre, vengono definiti i canali di segnalazione interna, un canale di segnalazione esterna alle condizioni di cui all'art. 6 del DLgs. 24/2023 nonché le c.d. "divulgazioni pubbliche".

Le disposizioni del decreto in questione hanno effetto a decorrere dal 15.7.2023.

INPS - INDENNITÀ *UNA TANTUM* PER LAVORATORI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE

Con la circ. 16.3.2023 n. 30, l'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda per l'indennità di 200,00 euro ex art. 33 del DL 50/2022 e l'integrazione di 150,00 euro ex art. 20 del DL 144/2022 per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti ad una delle gestioni INPS e non titolari di partita IVA, in seguito all'estensione operata con il DM 7.12.2022 n. 6.

L'INPS precisa che:

- ai fini del riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro e dell'integrazione di 150,00 euro, i lavoratori autonomi e i professionisti senza partita IVA devono essere in possesso dei medesimi requisiti individuati dal DM del 19.8.2022;
- non rientrano nell'ambito di applicazione dell'estensione in commento gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli) e i soci di società o componenti degli studi associati.

La domanda deve essere presentata entro il 30.4.2023 mediante:

- servizio *on line* dell'INPS;
- *contact center* multicanale;
- Istituti di Patronato.

MINISTERO DEL LAVORO - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2023

Con il DM 28.2.2023, pubblicato sulla *G.U.* 18.3.2023 n. 66, sono state definite le retribuzioni convenzionali ex art. 4 del DL 317/87, applicabili ai lavoratori italiani operanti all'estero per l'anno 2023.

Le retribuzioni convenzionali rilevano ai fini:

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com

-
- della determinazione del reddito di lavoro dipendente secondo il regime previsto dall'art. 51 co. 8-*bis* del TUIR, per coloro che prestano la loro attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dei 12 mesi, sostituendosi alle retribuzioni effettivamente erogate;
 - del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori italiani che prestano l'attività all'estero in Paesi extracomunitari con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

GOVERNO - REGIME DI DISTACCO TRANSAZIONALE

Con il DLgs. 23.2.2023 n. 27 sono state introdotte disposizioni attuative della direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

Tra l'altro, introducendo il nuovo art. 12-*sexies* all'interno del DLgs. 136/2016, vengono definiti obblighi amministrativi correlati alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia.

Secondo tale disposizione, il trasportatore ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione telematica, al più tardi all'inizio del distacco, la quale deve contenere le seguenti informazioni:

- l'identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria;
- i recapiti di un gestore dei trasporti nello Stato membro di stabilimento;
- l'identità, l'indirizzo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
- la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile, nonché le date di inizio e di fine del distacco;
- il numero di targa dei veicoli a motore;
- l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

Nell'eventualità, il trasportatore è tenuto ad aggiornare le predette informazioni entro 5 giorni dall'evento che ne determina l'aggiornamento.

INPS - PREPENSIONAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ "USURANTI"

Con il messaggio 21.3.2023 n. 1100, l'INPS afferma che l'1.5.2023 scade il termine per la presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, in favore di quei lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato ex DLgs. 67/2011 nel corso del 2024.

L'Istituto previdenziale ha fornito anche le indicazioni attinenti ai requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiesti ai fini dell'accesso al beneficio per ognuno dei destinatari:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

-
- lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
 - conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
 - lavoratori notturni a turni;
 - lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Le domande di riconoscimento di tali attività, nonché la relativa documentazione, devono essere presentate con l’apposita procedura telematica, corredata dal modulo “AP45”.

INPS E INAIL - TASSO D’INTERESSE DI DILAZIONE E DELLE SANZIONI CIVILI

Con la circ. INPS 20.3.2023 n. 31 e la circ. INAIL 20.3.2023 n. 10, è stato reso noto che la Banca Centrale Europea ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento o TUR), che, a decorrere dal 22.3.2023, è fissato al 3,50%.

Tale variazione incide:

- sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (9,50% annuo);
- sulla misura delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all’art. 116 co. 8 lett. a) e b) secondo periodo e co. 10 della L. 388/2000 (9% in ragione d’anno);
- sulla misura delle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

Tale incremento incide anche sulle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori.

10

INPS - NASPI PER IL LAVORATORE PADRE

La circ. INPS 20.3.2023 n. 32, a fronte della riforma introdotta dal DLgs. 105/2022, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità ai sensi degli artt. 27-bis e 28 del DLgs. 151/2001, concernenti, rispettivamente, il congedo di paternità obbligatorio e il congedo di paternità alternativo, evidenziando che sia nell’uno che nell’altro caso al lavoratore:

- si applica la tutela di cui all’art. 55 co. 1 del DLgs. 151/2001;
- viene riconosciuto il diritto all’indennità NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

Viene ricordato infatti che in entrambe le ipotesi vige il divieto di licenziamento per la durata del congedo fino al compimento di un anno di età del bambino.

Le domande di indennità NASpl presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento, respinte nelle more della pubblicazione della circ. 32/2023, sono riesaminabili su istanza di parte.

INPS - PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL CALCIO FEMMINILE PROFESSIONISTA

A seguito dell'introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC, l'INPS, con il messaggio 21.3.2023 n. 1104, ha chiarito che, per il campionato 2022/2023 Serie A Divisione Calcio Femminile, le società sportive già censite potranno avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017. Quelle non ancora censite dovranno inviare la richiesta di accreditamento all'indirizzo dc.entrato@postacert.inps.gov.it e seguire le indicazioni dettate con i precedenti documenti di prassi.

Per la fruizione delle prestazioni in esame occorre utilizzare il Libretto Famiglia, servendosi della piattaforma informatica dedicata. Il valore nominale dei buoni è pari a 10,00 euro per ogni ora e comprende compenso, contributi, assicurazione e oneri del concessionario.

INL - DECRETO FLUSSI 2023/2025

Con la nota 21.3.2023 n. 2066, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha esaminato le novità introdotte dal DL 20/2023 per la programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2023/2025.

Con l'occasione, sono state fornite indicazioni in merito alla semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, ai soggetti cui sono demandate le relative verifiche, alla capacità economica del datore di lavoro, alla verifica della congruità del numero di richieste presentate, nonché all'asseverazione e ai protocolli d'intesa tra il Ministero del Lavoro e le organizzazioni dei datori di lavoro.

INPS - SCIoglIMENTO DEL FONDO DIRIGENTI PMI

Con il messaggio 28.3.2023 n. 1194, l'INPS ha fornito ai datori di lavoro istruzioni operative in relazione allo scioglimento del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (Fondo Dirigenti PMI), costituito da CONFAPI e FEDERMANAGER.

A seguito della deliberazione, da parte dell'Assemblea straordinaria del Fondo, di approvazione dello scioglimento e della messa in liquidazione dell'Ente dell'8.2.2023, i datori di lavoro, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, non potranno più destinare al Fondo – identificato nel flusso UniEmens con il codice "FDPI" – il

contributo ex art. 25 co. 4 della L. 845/78, pari allo 0,30% dell'imponibile contributivo (che rappresenta la fonte di finanziamento dei fondi interprofessionali).

L'INPS ha poi specificato che:

- i datori di lavoro non agricoli, non potendo più esporre il codice "FDPI", dovranno comunicare la revoca al Fondo utilizzando, nel flusso UniEmens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso "REDI";
- i datori di lavoro del settore agricolo, con decorrenza dal 28.3.2023, non potranno più selezionare, nella lista dei fondi interprofessionali, l'adesione al Fondo Dirigenti PMI.

Ove i datori di lavoro, agricolo e non, non revochino espressamente le adesioni al Fondo, provvederà a eliminarle d'ufficio l'INPS.

INPS - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER CARICHE SINDACALI E ELETTIVE

Con il messaggio 28.3.2023 n. 1193, l'INPS è intervenuto con riferimento alle domande di accredito figurativo presentate dai propri iscritti nei casi in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

Con l'occasione, è stato chiarito che, fino a nuova comunicazione, in sede di lavorazione delle predette istanze, ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le Sedi territoriali dell'INPS continueranno a utilizzare il modello "AP 123", che i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori.

Sul punto, si ricorda che con la circ. 28.11.2022 n. 129 sono state fornite le indicazioni per l'invio delle domande di accredito figurativo, le quali devono essere presentate:

- direttamente via *web*, tramite i servizi telematici accessibili direttamente sul portale dell'INPS;
- contattando il *contact center* Multicanale;
- recandosi presso i Patronati.

MINISTERO DEL LAVORO - DIFFERIMENTO COMUNICAZIONE LAVORI USURANTI

Con un comunicato del 29.3.2023, il Ministero del Lavoro differisce al 17.4.2023 i termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l'adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti di cui all'art. 1 del DLgs. 67/2011 (ordinariamente previsto per il 31.3.2023). Il differimento riguarda esclusivamente l'anno 2023.

Rimane fermo il termine per la comunicazione del lavoro c.d. "a catena", il quale deve essere effettuato entro 30 giorni dall'inizio dello stesso.

INAIL - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I LAVORATORI OPERANTI ALL'ESTERO

Con la circ. 30.3.2023 n. 13, l'INAIL ha reso noto che per tutto il 2023, il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (anche parziali), deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite, per ciascun settore, dal DM 28.2.2023. L'INAIL fornisce anche le istruzioni operative ai fini della determinazione della retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione.

INAIL - RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI

Con la circ. 30.3.2023 n. 12, l'INAIL ha reso noto che con la delibera del Consiglio di amministrazione 2.8.2022 n. 176, approvata con DM 20.9.2022:

- è stata fissata, per l'anno 2023, la riduzione dei premi e dei contributi prevista dall'art. 1 co. 128 della L. 27.12.2013 n. 147 nella misura del 15,17%;
- sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025.

La riduzione non si applica ai premi assicurativi ordinari e speciali per i quali è intervenuto l'aggiornamento delle relative tariffe.

La riduzione trova invece applicazione:

- ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/58;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del DPR 1124/65, riscossi in forma unificata dall'INPS.

L'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale. Sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata o meno da oltre un biennio.

CORTE DI CASSAZIONE - PERIODO DI COMPORTO PER IL PORTATORE DI HANDICAP

Con la sentenza 31.3.2023 n. 9095, la Corte di Cassazione ha statuito che l'applicazione dell'ordinario periodo di comportamento previsto nel contratto collettivo nei confronti del lavoratore che soffre di una menomazione fisica o psichica costituisce una discriminazione indiretta.

Per i giudici di legittimità, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, il lavoratore disabile può accumulare un maggior numero di assenze per malattia a causa della sua disabilità; occorre quindi considerare questa differenza poiché, in difetto, il licenziamento eventualmente intimato è nullo, con diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro.

La contrattazione collettiva, conclude l'Autore, dovrebbe disciplinare in modo più articolato il periodo di comparto, tutelando maggiormente i lavoratori disabili.

CORTE DI CASSAZIONE - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI NELLA CESSIONE D'AZIENDA

Con la sentenza 31.3.2023 n. 9143, la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora una cessione di azienda venga dichiarata illegittima, per il cedente permane l'obbligo contributivo previdenziale anche in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa è stata resa in favore del cessionario, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l'eventuale pagamento di contributi da parte del cessionario per lo stesso periodo.

Per la Cassazione, la sentenza che ha invalidato la cessione ha ricostituito i rapporti di lavoro con effetto *ex tunc* nei confronti dell'unico reale datore di lavoro, ossia il cedente, il quale è tenuto ai previsti obblighi di legge, retributivi e previdenziali.

Inoltre, è stato chiarito che la configurabilità del debito contributivo della società cedente non viene meno neppure in presenza della corresponsione dei contributi previdenziali da parte del cessionario in relazione alle retribuzioni pagate ai lavoratori nel periodo di efficacia (interinale) della cessione di azienda.

In tal caso, infatti, una volta invalidata la cessione, il pagamento della contribuzione non proviene più dal datore di lavoro formalmente titolare del rapporto ma da un terzo a ciò non autorizzato, peraltro con riferimento a un medesimo periodo lavorativo già coperto integralmente da obbligo di contribuzione.

14

INPS - DECONTRIBUZIONE LEGATA ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

Con il messaggio 3.4.2023 n. 1269, l'INPS ha comunicato il differimento al 30.4.2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo legato al possesso della certificazione di parità di genere ai sensi dell'art. 46-*bis* del DLgs. 198/2006 considerate le difficoltà tecniche espresse dai potenziali destinatari del beneficio nonché dai loro intermediari.

Per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere dopo il 31.12.2022 l'Istituto annuncia successive indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell'esonero.

L'INPS evidenzia che:

- in sede di compilazione della domanda di esonero, occorre indicare la retribuzione media mensile globale stimata per l'intero periodo di durata della certificazione. Fino al 30.4.2023 è possibile correggere eventuali errori per le istanze già presentate;
- le istanze pervenute entro il 30.4.2023 saranno elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circ. INPS 27.12.2022 n. 137;

- al termine della elaborazione delle istanze sarà comunicato l'importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza *on line* presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo")..

GOVERNO - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

In data 1.4.2023 è entrato in vigore il DLgs. 31.3.2023 n. 36, ossia il nuovo codice dei contratti pubblici (o Codice degli appalti), con l'obiettivo di riorganizzare sistematicamente la materia, prestando attenzione anche all'ambito giuslavoristico.

Da rilevare l'art. 11 del codice che prevede il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, stante il quale al personale impiegato nell'ambito dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni va applicato il CCNL in vigore per il settore e per la zona ove si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui campo di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Quindi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno indicare, nei bandi e negli inviti, il CCNL applicabile ai dipendenti impiegati nell'appalto o nella concessione.

La norma in esame disciplina, inoltre, l'ipotesi di inadempienza contributiva risultante dal DURC, nonché il caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto.

15

INPS - INCREMENTO DELLE PENSIONI MINIME

Con la circ. 3.4.2023 n. 35, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alla disposizione ex art. 1 co. 310 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) con cui si dispone in via eccezionale, per il biennio 2023/2024, un incremento transitorio degli assegni pensionistici il cui importo complessivo non supera il trattamento minimo (563,74 euro per il 2023).

In particolare, l'incremento previsto per le pensioni minime è pari a:

- 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni;
- 2,7 punti per l'anno 2024.

Sul punto, l'INPS precisa che vanno escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell'incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (ad esempio, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale), le prestazioni di carattere assistenziale, nonché le prestazioni a carattere facoltativo e quelle di accompagnamento a pensione.

Invece, sotto il profilo fiscale, l'INPS ricorda che le somme corrisposte a titolo di incremento sono imponibili e, conseguentemente, assoggettate a tassazione.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Infine, la disposizione in esame stabilisce che l'incremento in questione non rilevi ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

INPS - SIMULATORE PER L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Con il messaggio 3.4.2023 n. 1256, l'INPS ha comunicato il pronto rilascio della nuova versione del simulatore dell'assegno unico e universale, nonché l'introduzione di nuove funzionalità per la presentazione delle domande, la consultazione dell'avanzamento dell'istruttoria e la gestione delle istanze.

Il nuovo simulatore tiene conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), tra cui l'aumento, dall'1.1.2023, dell'importo dell'assegno del 50% per ciascun figlio con meno di un anno presente nel nucleo familiare e per ciascun figlio con età compresa tra 1 e 3 anni se nel nucleo familiare siano presenti almeno tre figli e per livelli di ISEE fino a 40.000,00 euro.

Quanto alle nuove funzionalità, si evidenzia che:

- risulta possibile presentare domanda di subentro come "genitore affidatario", "tutore del figlio" o "figlio maggiorenne", nei casi di decesso del genitore richiedente o di entrambi i genitori;
- è stata implementata la possibilità per i Patronati di estrarre l'elenco delle domande patrociniate in formato *excel*;
- quando la domanda si trova nello stato "In istruttoria", "In evidenza alla sede" o "In evidenza al cittadino" verrà visualizzata la data dell'ultima istruttoria mensile effettuata e le motivazioni che hanno prodotto tali evidenze.

16

MINISTERO DEL LAVORO - COSTO MEDIO ORARIO DEL LAVORO IN EDILIZIA

Con il DM 5.4.2023 n. 12, il Ministero del Lavoro ha fissato il costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative, distintamente indicato, nelle tabelle allegate, per operai e impiegati.

Il decreto specifica inoltre che tale costo è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l'impresa usufruisca ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione delle previsioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008.

INPS - SGRAVI CONTRIBUTIVI COLLEGATI AI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ 2021

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Con la circ. 5.4.2023 n. 40, l'INPS ha fornito le istruzioni operative a favore delle aziende ammesse alla riduzione contributiva di cui all'art. 6 del DL 510/96 e collegata ai contratti di solidarietà, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all'anno 2021.

In particolare, la fruizione dello sgravio avviene mediante le operazioni di conguaglio con il sistema UniEmens, valorizzando – nell'elemento "CausaleACredito" – il codice causale di nuova istituzione "L990". Tali operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento.

INPS - INDICAZIONI IN MATERIA DI "PERMESSI 104" E CONGEDO STRAORDINARIO

Con la circ. 4.4.2023 n. 39, l'INPS ha fornito indicazioni in materia di "permessi 104" e congedo straordinario a seguito delle modifiche introdotte dal DLgs. 105/2022.

In particolare, l'Istituto previdenziale ha riepilogato le modifiche apportate, ossia:

- l'eliminazione del principio del referente unico stabilendo che, salvo il limite complessivo di 3 giorni, il diritto ai permessi per assistenza allo stesso soggetto affetto da grave disabilità potrà essere riconosciuto a più soggetti tra gli aventi diritto che potranno fruirne in via alternativa tra loro;
- la modifica all'art. 34 co. 5 del DLgs. 151/2001 prevedendo che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi, tredicesima o gratifica natalizia;
- la modifica all'art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001 in materia di congedo straordinario introducendo, tra i soggetti individuati in via prioritaria per la concessione del beneficio, anche il convivente di fatto in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile.

L'INPS, a fronte di tali modifiche, ha aggiornato le procedure, le domande (da proporre in via telematica) e le regole di compilazione dei flussi UniEmens in relazione ai benefici in esame.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

DOMANDA PER L'INDENNITÀ *UNA TANTUM* PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IVA

Con la circ. 30/2023, l'INPS ha fornito le istruzioni per richiedere l'indennità una tantum di 200,00 euro e l'integrazione di 150,00 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti ad una delle Gestioni INPS e non titolari di partita IVA.

Con la circ. 16.3.2023 n. 30, l'INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni per consentire ai lavoratori autonomi e i professionisti iscritti ad una delle Gestioni INPS e non titolari di partita IVA la presentazione della domanda per beneficiare:

- dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro ex art. 33 del DL 50/2022;
- dell'integrazione di 150,00 euro ex art. 20 del DL 144/2022 per.

Requisiti

Con l'occasione, l'INPS precisa che, per il riconoscimento delle somme in argomento, i lavoratori autonomi e i professionisti senza partita IVA devono essere in possesso dei medesimi requisiti individuati dal DM 19.8.2022.

In particolare, il lavoratore o professionista senza partita IVA deve:

- avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro nel periodo d'imposta 2021 per l'indennità di 200,00 euro, oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro nel periodo d'imposta 2021 per ottenere anche l'integrazione di 150,00 euro (per un totale quindi di 350,00 euro);
- essere già iscritto alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18.5.2022;
- avere un'attività lavorativa avviata al 18.5.2022;
- avere effettuato entro il 18.5.2022, per il periodo di competenza dall'1.1.2020 e con scadenze di versamento entro il 18.5.2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18.5.2022;

- non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022.

Inoltre, nella circolare in commento si precisa che tra gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2-*bis* del DM 19.8.2022:

- gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli);
- i soci di società o componenti degli studi associati.

Presentazione della domanda

Secondo quanto indicato nella circolare in commento, i soggetti interessati devono presentare domanda all'INPS:

- entro la data del 30.4.2023;
- esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". Una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondente alla categoria di appartenenza fra quelle che si trovano raggruppate sotto la voce "Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA".

In alternativa, la domanda può essere presentata anche per il tramite:

- del *contact center* multicanale;
- degli Istituti di Patronato.

Se il lavoratore autonomo o professionista sia iscritto contemporaneamente a una delle Gestioni previdenziali dell'INPS e ad una Cassa di previdenza privata, la domanda di accesso all'indennità *una tantum* dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

ISTRUZIONI INPS PER LA PENSIONE “QUOTA 103”

Con la circ. 27/2023, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito al trattamento pensionistico denominato “pensione anticipata flessibile” (c.d. “Quota 103”), previsto in via sperimentale dalla legge di bilancio 2023.

Con la circ. 10.3.2023 n. 27, l'INPS ha fornito le indicazioni di carattere operativo per accedere al trattamento pensionistico denominato “pensione anticipata flessibile” (c.d. “Quota 103”), previsto in via sperimentale per quest'anno dall'art. 1 co. 283 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

L'anticipo pensionistico in questione, la cui disciplina è indicata nel nuovo art. 14.1 del DL 4/2019, è riservato a coloro che, entro il 31.12.2023, conseguono:

- un'età minima di 62 anni;
- una contribuzione minima di 41 anni.

Requisiti contributivi

Con la circolare in commento si chiarisce che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Inoltre, il requisito contributivo richiesto può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando, tutti e per intero, i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS.

Pertanto, non possono essere utilizzati a tal fine i contributi presenti nelle Casse previdenziali dei professionisti di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96.

Misura dell'assegno pensionistico

Per quanto concerne invece la misura dell'assegno pensionistico percepito con “Quota 103”, nella circolare in commento si chiarisce che, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo

massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo INPS stabilito per ciascun anno.

Decorrenze

La decorrenza della pensione anticipata flessibile è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato e per i lavoratori autonomi che hanno maturato i previsti requisiti entro il 31.12.2022, il diritto si consegue alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dall'1.4.2023, mentre laddove i prescritti requisiti maturino a decorrere dall'1.1.2023, i predetti lavoratori conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. "finestra").

Invece, i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2022 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dall'1.8.2023, mentre coloro che maturano i prescritti requisiti dall'1.1.2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. "finestra") e, comunque, non prima della predetta data dell'1.8.2023.

Incumulabilità con i redditi da lavoro

Uno degli aspetti di maggior rilievo esaminati con la circ. 27/2023 è rappresentato dall'incumulabilità della pensione anticipata flessibile "Quota 103" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Tale incumulabilità, precisa l'INPS, trova applicazione esclusivamente per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in argomento e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Inoltre, nella circolare in parola si ricorda che l'art. 1 co. 344 e 349 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell'incumulabilità della pensione anticipata flessibile.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

INDICAZIONI DELL'INL IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI PER I FLUSSI DI INGRESSO

Con la nota n. 2066/2023, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha esaminato le semplificazioni del DL 20/2023 in materia di programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri e rilascio del nulla osta al lavoro.

Con la nota 21.3.2023 n. 2066, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha illustrato le misure introdotte dal DL 10.3.2023 n. 20, volte a semplificare e ad accelerare:

- la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato;
- le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.

Nuova programmazione dei flussi di ingresso

Per quanto riguarda la programmazione dei flussi di ingresso, l'art. 1 del DL 20/2023 stabilisce che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il triennio 2023-2025 e non più annualmente consentendo, qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'adozione di ulteriori decreti durante il triennio.

Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

L'art. 5 del decreto in questione, consente poi ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di assegnazione dei lavoratori agricoli ma che non sono rientrati nelle quote, di ottenere con priorità, nei successivi decreti flussi del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti, senza necessità di ripresentare tutta la documentazione.

Soggetti preposti alle verifiche dei requisiti richiesti

L'art. 2 del DL 20/2023, introducendo il nuovo art. 24-*bis* al DLgs. 286/98, rende strutturale la previsione (in origine limitata al triennio 2021-2023) che trasferisce ai professionisti del lavoro di cui all'art. 1 della L. 12/79 (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti), e alle organizzazioni datoriali più rappresentative sul

piano nazionale, il compito di effettuare la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di nulla osta.

In caso di esito positivo verrà poi rilasciata un'apposita asseverazione che il datore di lavoro produrrà unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Tra l'altro, l'INL ricorda che, ai fini dell'asseverazione, devono essere correlati diversi aspetti, legati principalmente alla solidità economica della azienda, in termini di capacità patrimoniale, equilibrio economico - finanziario e fatturato.

Peraltro, ove siano coinvolti più lavoratori, la valutazione dovrà riguardare la congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze, attraverso criteri dettagliati e specifici per casistiche e settori.

Una valutazione di più ampio respiro viene suggerita anche in relazione alle imprese di nuova costituzione, rispetto alle quali non è possibile avere riscontri dalle dichiarazioni dei redditi, in quanto non ancora presentate per ragioni temporali.

In tal senso, come suggerito dalla nota INL, potranno essere valutati ulteriori indici rivelatori della capacità economica datoriale quali, a titolo esemplificativo, l'esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività (come, peraltro, richiesto nel modello di asseverazione) o la consistenza del capitale sociale versato, il tutto rapportato alle concrete esigenze rappresentate dall'impresa.

In ultimo, si ricorda che l'asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al co. 1 del nuovo art. 24-bis del DLgs. 286/98.

Semplificazioni delle procedure di rilascio del nulla osta

L'art. 2 del DL 20/23, inoltre, nel modificare gli art. 22 e 24 del DLgs. 286/98, introduce le seguenti disposizioni:

- il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel complessivo termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, non siano state acquisite dalla Questura le informazioni relative ad elementi ostativi;

- l'eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell'ambito delle verifiche a campione condotte dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno;
- nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consentirà lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Tale disciplina si applica anche alla tipologia di ingresso degli stranieri che, ai sensi dell'art. 3 DL 20/2023 – che ha novellato l'art. 23 T.U. Immigrazione – abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale e civico linguistica, organizzati sulla base dei bisogni manifestati dal Ministero del Lavoro, dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato; tali ingressi, in base alla nuova disciplina, saranno effettuati al di fuori delle quote previste.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

NUOVO TASSO D'INTERESSE PER IL DIFFERIMENTO, LA DILAZIONE E LE SANZIONI CIVILI

Con la circ. 31/2023, l'INPS è intervenuto in merito alla variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali del 16.3.2023, con la quale è stato previsto un innalzamento di 50 punti base del tasso in argomento.

Con la circ. INPS 20.3.2023 n. 31 e la circ. INAIL 20.3.2023 n. 10, sono state nuovamente fornite indicazioni in merito agli effetti della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, o TUR) in seguito alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) del 16.3.2023, con la quale è stato previsto un innalzamento di 50 punti base del tasso in argomento.

Di conseguenza, il tasso risulta essere pari al 3,50% a decorrere dal 22.3.2023.

Nuovo valore dell'interesse di dilazione

Ai sensi della variazione in argomento, l'interesse di dilazione dovrà essere calcolato al tasso del 9,50% annuo con riferimento alle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sanzioni civili (nonché per i premi assicurativi e accessori) ai sensi dell'art. 2 co. 11 del DL 9.10.89 n. 338.

L'interesse di dilazione al 9,50% trova applicazione sulle rateazioni presentate a decorrere dal 22.3.2023, mentre non si applica ai piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore (i quali non subiranno modifiche).

Nuovo valore dell'interesse di differimento

L'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,50% annuo.

Con riferimento alle tempistiche, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023.

Effetti sul valore delle sanzioni civili

L'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della BCE rileva anche con riferimento alle sanzioni civili.

Nello specifico, la sanzione civile è pari al 9% in caso di:

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

-
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116 co. 8 lett. a) della L. 23.12.2000 n. 388);
 - evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa (art. 116 co. 8 lett. b), secondo periodo, della L. 388/2000);
 - mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116 co. 10 della L. 388/2000).

Applicabilità in caso di procedure concorsuali

Inoltre, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte, nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi prevista dall'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato del 2%.

Inoltre, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto di quello degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre quella minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2023 (5% in ragione d'anno), a decorrere dal 22.3.2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%) mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

LE NOVITÀ DI MARZO IN PILLOLE

AUTOSCUOLE E SCUOLE DI NAUTICA

CCNL 28.2.2023

Il nuovo CCNL disciplina per il triennio 2021-2023 il rapporto di lavoro presso aziende esercenti attività di autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica. Limitandosi alle principali novità di carattere retributivo, si segnala la previsione di nuovi minimi retributivi e l'introduzione di strumenti di *welfare* contrattuale (*flexible benefits*). Di seguito gli importi dei nuovi minimi tabellari in vigore dal 1.2.2022: liv. Q, 2.040,34 euro; liv. 5, 1.684,04 euro; liv. 4, 1.509,81 euro; liv. 3, 1.437,20 euro; liv. 2, 1.388,57 euro; liv. 1, 1.236,50 euro.

Per quel che concerne invece il *welfare* contrattuale, a decorrere dall'1.1.2022 le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei dipendenti non in prova e con anzianità di servizio pari o superiore a 3 mesi, strumenti di *welfare* per un valore di 200,00 euro annui da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno.

CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI

ACCORDO 8.3.2023

L'Accordo introduce una serie di modifiche sulla polizza assicurativa sanitaria in scadenza il 31.1.2024. Tra tutte si richiamano le novità relative a franchigie e scoperti, con la previsione di:

- uno scoperto del 10% e di una franchigia massima di 1.000,00 euro in caso di regime diretto;
- uno scoperto del 20% per ricoveri con o senza intervento e una franchigia compresa tra 250,00 e 1.000,00 euro in caso di regime rimborsuale;
- uno scoperto del 10% (del 20% se con equipe medica fuori rete) e una franchigia massima di 1.000,00 euro (compresa tra 250,00 e 1.500,00 euro se con equipe medica fuori rete) nel caso di regime misto.

Per gli altri massimali di spesa si rinvia al testo dell'Accordo.

DIRIGENTI AZIENDE AUTOTRASPORTO

ACCORDO 20.3.2023

Le parti hanno definito l'incremento delle aliquote a carico del datore di lavoro relative al contributo integrativo al Fondo pensione Mario Negri. Le nuove aliquote, calcolate sulla

base della retribuzione convenzionale annua, sono le seguenti: 2,35% a decorrere dall'1.1.2022 e 2,39% a decorrere dall'1.1.2023.

DIRIGENTI TERZIARIO

ACCORDO 1.3.2023

Le parti hanno definito l'incremento delle aliquote a carico del datore di lavoro relative al contributo integrativo al Fondo pensione Mario Negri. Le nuove aliquote, calcolate sulla base della retribuzione convenzionale annua, sono le seguenti: 2,35% a decorrere dall'1.1.2022 e 2,39% a decorrere dall'1.1.2023.

ELETTRICI (ENEL)

ACCORDO 14.3.2023

Le parti hanno sottoscritto l'Accordo relativo alla conversione del premio di risultato in prestazioni di *welfare* aziendale, confermando la regolamentazione di cui all'Accordo 21.7.2022. Nell'intesa è stato stabilito che a partire dal premio per il 2022 sarà possibile convertire in servizi di *welfare* fino al 100% del premio di risultato, in luogo del precedente 60%. È stata altresì incrementata dal 15% al 20% la quota di integrazione a carico dell'azienda per l'importo del premio da convertire in *welfare* aziendale.

ENTI CULTURALI RICREATIVI (FEDERCULTURE)

ACCORDO 28.2.2023

Le Parti hanno previsto che per il triennio 2023-2025 gli Enti possano aderire al Fondo di assistenza sanitaria FASDA per le prestazioni sanitarie integrative a favore dei propri dipendenti. L'Accordo ha fissato in 14,17 euro mensili la quota che le aziende dovranno versare per 12 mesi con decorrenza 1.1.2023 per attivare il piano sanitario base, così come previsto dal CCNL Federculture del 28.12.2022.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (UNEBA)

COMUNICATO 11.3.2023

Le parti hanno fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione degli scatti di anzianità e della Banca Etica Solidale. In riferimento agli scatti di anzianità è stato previsto che con decorrenza 1.1.2023, come previsto dall'art. 48 del CCNL 20.1.2020, cessa il periodo di sospensione e viene ripresa l'anzianità relativa alla maturazione degli scatti. In relazione invece alla Banca Etica Solidale, come prevista dall'art. 67 del CCNL 20.1.2020, ne viene considerata conclusa la fase sperimentale, che decade con decorrenza 1.1.2023. Il Comunicato precisa che non si darà più seguito agli accantonamenti annuali precedentemente previsti e che, per i saldi finali presenti nel fondo alla data del 31.12.2022,

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

si farà riferimento a quanto previsto dall'Allegato 5 del CCNL 20.1.2020, al quale si rimanda.

LAVANDERIE E TINTORIE (INDUSTRIA)

ACCORDO 30.3.2023

L'Accordo siglato lo scorso 30.3.2023 rinnova la disciplina applicabile alle lavanderie industriali per il triennio 2023-2025. Sul piano economico è stato previsto un incremento a regime del Trattamento economico mensile (TEM) pari a 155,00 euro, con progressione differenziata per le imprese che nel corso del 2022 abbiano registrato un fatturato derivante dal comparto sanitario in misura pari almeno al 60%.

In entrambi i casi la prima tranche di aumento decorre dall'1.3.2023, nei seguenti importi: generalità delle imprese: liv. D1, 2.649,84; liv. C3, 2.649,84; liv. C2, 2.281,94; liv. C1, 2.039,24; liv. B3, 1.970,15; liv. B2, 1.813,25; liv. B1, 1.732,54; liv. A3, 1.701,90; liv. A2, 1.618,10; liv. A1, 1.432,50; Imprese il cui fatturato 2022 sia derivato in misura pari ad almeno il 60% dal comparto sanitario: liv. D1, 2.610,31; liv. C3, 2.610,31; liv. C2, 2.251,14; liv. C1, 2.013,69; liv. B3, 1.945,07; liv. B2, 1.791,67; liv. B1, 1.712,54; liv. A3, 1.682,37; liv. A2, 1.599,84; liv. A1, 1.416,62. Le successive decorrenze (per i cui importi si rimanda al testo dell'Accordo) sono state fissate all'1.5.2024, all'1.5.2025 e all'1.10.2025 per la generalità delle imprese e all'1.12.2023, all'1.6.2024 e all'1.4.2025 per le imprese del settore "sanitario".

Sempre sul piano economico, le parti hanno previsto l'incremento dell'elemento di perequazione per le aziende prive di contrattazione di secondo livello che per il 2023 passa a 260,00 euro.

In materia di classificazione del personale è stata disposta la progressione automatica dal livello A1 al livello A2 decorsi 20 mesi dall'assunzione. Per quel che concerne il contratto di lavoro a tempo determinato è stato previsto che la somma dei contratti a termine e dei contratti di somministrazione non possa superare il 35% dei lavoratori a tempo indeterminato, mentre è stato fissato al 10% dei lavoratori a tempo indeterminato il limite di lavoratori occupabili in somministrazione a tempo determinato (tale soglia può raggiungere il 20% in particolari situazioni). Infine, si segnala che la durata del periodo di preavviso di licenziamento e dimissioni per il personale con qualifica operaia inquadrato nell'area "operativa centrato/base" è stata innalzata, per tutte le anzianità di servizio, a 14 giorni.

SERVIZI ASSISTENZIALI (ANPAS)

ACCORDO 2.3.2023

Nell'ambito delle trattative per l'unificazione dei CCNL nazionali Anpas, Misericordie e CRI, le Parti hanno previsto, per le Associazioni Anpas che applicano il CCNL dall'1.1.2022, un acconto sul rinnovo del CCNL scaduto il 31.12.2019. La corresponsione di tale acconto (i cui importi saranno assorbiti da futuri aumenti contrattuali) è stata prevista per il mese di

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

marzo, negli importi di seguito indicati: liv. G6, 177,23 euro; liv. G5, 129,03 euro; liv. G4, 113,44 euro; liv. G3, 90,89 euro; liv. G2, 82,09 euro; liv. G1, 78,23 euro; liv. F6, 122,16 euro; liv. F5, 101,22 euro; liv. F4, 91,19 euro; liv. F3, 79,40 euro; liv. F2, 73,30 euro; liv. F1, 69,37; liv. E6, 84,20 euro; liv. E5, 79,40 euro; liv. E4, 73,30 euro; liv. E3, 69,37 euro; liv. E2, 65,44 euro; liv. E1, 61,52 euro; liv. D6, 79,40 euro; liv. D5, 73,30 euro; liv. D4, 69,37 euro; liv. D3, 65,61 euro; liv. D2, 61,52 euro; liv. D1, 58,03 euro; liv. C6, 65,44 euro; liv. C5, 61,52 euro; liv. C4, 58,03 euro; liv. C3, 54,97 euro; liv. C2, 52,79 euro; liv. C1, 50,61; liv. B6, 58,03 euro; liv. B5, 54,97 euro; liv. B4, 52,79 euro; liv. B3, 50,61 euro; liv. B2, 48,43 euro; liv. B1, 46,24 euro; liv. A6, 52,79 euro; liv. A5, 50,61 euro; liv. A4, 48,43 euro; liv. A3, 46,25 euro; liv. A2, 44,94 euro; liv. A1, 43,63 euro. Le Parti hanno altresì previsto l'erogazione di un importo del valore di 450,00 euro a titolo di indennità forfetaria *una tantum* la cui decorrenza verrà prossimamente definita.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: LE ATTIVITÀ STAGIONALI NEL CCNL COOPERATIVE ALIMENTARI

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore delle cooperative alimentari, stipulato in data 23.3.2016, regola all'art. 20 l'applicazione delle attività lavorative c.d. "stagionali".

L'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore delle cooperative alimentari, stipulato in data 23.3.2016, disciplina l'applicazione delle attività lavorative c.d. "stagionali".

Nel merito, il CCNL in parola riconosce che il concetto di "attività stagionale" nell'ambito della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici si è nel tempo significativamente modificato ed ampliato, estendendosi da una stagionalità legata alla disponibilità delle materie prime ad una stagionalità di consumo fortemente condizionata dalla domanda del consumatore.

32

Profili generali del lavoro stagionale

I datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, per far fronte ad esigenze temporanee che sorgono in determinati periodi dell'anno (ad. esempio, i mesi estivi o la stagione invernale), possono assumere lavoratori c.d. "stagionali" scegliendo tra più tipologie contrattuali.

Tra queste (oltre al contratto di prestazione occasionale o il lavoro intermittente) le più diffuse sono:

- il contratto di lavoro a termine;
- il contratto di apprendistato.

Sul punto, va detto che non esiste una definizione normativa delle attività stagionali.

In attesa di un provvedimento ministeriale che ne ridefinisca l'elenco (art. 21 co. 2 del DLgs. 15.6.2015 n. 81), queste ultime sono individuate:

- dal DPR 7.10.63 n. 1525;
- dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

Previsione contrattuale

Nel merito, l'art. 20 del CCNL in argomento individua i criteri validi per definire il concetto di "stagionalità" in tutti i casi in cui la normativa rinvia alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività di tipo stagionale.

In particolare, le definizioni del citato art. 20 sono riferite a quanto previsto dagli artt. 19 co. 2, 21 co. 3 e 23 co. 2 lett. c) del DLgs. 81/2015.

In generale, si intendono stagionali le attività connesse a:

- esigenze ben definite dell'organizzazione tecnico-produttiva;
- caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell'azienda.

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, si considerano "stagionali" le attività produttive:

- concentrate in periodi dell'anno;
- finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative di promozione pubblicitaria, per un periodo di tempo limitato.

Al fine dell'individuazione delle attività di cui sopra:

- alle ragioni climatiche vanno ricondotte le attività finalizzate a rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti;
- alle ricorrenze e festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare che determinano un incremento dei consumi;
- alle iniziative promo pubblicitarie vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate;
- quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie come sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario;
- nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non sarà consentito superare una durata massima complessiva di 8 mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.

A titolo esemplificativo, nella disposizione contrattuale si indicano – per i lavoratori addetti alla fabbricazione, confezionamento, movimentazione e relative

attività accessorie e propedeutiche, anche non contestuali, all'interno dell'unità aziendale – le seguenti fattispecie produttive, rispondenti ai criteri sopra concordati:

- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale;
- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale;
- prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria;
- gelati, dessert, creme, *pret a glacer* e affini;
- caffè sotto forma di cialde o capsule predosate;
- acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini;
- birra e bibite alcoliche;
- vini, vini speciali e bevande spiritose
- essiccazione di semi oleosi;
- raffinazione e lavorazione degli zuccheri;
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni.

Naturalmente, le parti si riservano, a livello nazionale, di integrare o modificare le disposizioni di cui sopra, anche a seguito delle richieste derivanti dal livello aziendale.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI APRILE 2023

ALIMENTARI (COOPERATIVE)

ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR) SCADENZA DELL'1.4.2023

Con la retribuzione di aprile, come previsto dall'Accordo 2.12.2020, le aziende sono tenute a corrispondere a titolo di Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) gli importi di seguito riportati: liv. 1S, 58,77 euro; liv. 1, 51,10 euro; liv. 2, 42,16 euro; liv. 3A, 37,05 euro; liv. 3, 33,22 euro; liv. 4, 30,66 euro; liv. 5, 28,11 euro; liv. 6, 25,55 euro.

ALIMENTARI (INDUSTRIA)

INCREMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (IAR) SCADENZA DELL'1.4.2023

Con la retribuzione di aprile, come previsto dall'Accordo 25.1.2021, le aziende sono tenute a corrispondere a titolo di Incremento Aggiuntivo della Retribuzione (IAR) gli importi di seguito riportati: liv. 1S, 58,77 euro; liv. 1, 51,10 euro; liv. 2, 42,16 euro; liv. 3A, 37,05 euro; liv. 3, 33,22 euro; liv. 4, 30,66 euro; liv. 5, 28,11 euro; liv. 6, 25,55 euro.

36

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.4.2023

Con la retribuzione del mese di aprile le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 14.12.2022 la seconda tranche dell'indennità forfettaria *una tantum* prevista dal CCNL 14.12.2022, negli importi di seguito riportati: liv. A, 309,68 euro; liv. A1, 258,06 euro; liv. B, 219,35 euro; liv. B1, 200,00 euro; liv. B2, 180,65 euro; liv. C, 148,39 euro; liv. C1, 129,03 euro.

CARTA (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR) SCADENZA DELL'1.4.2023

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com

Le imprese prive al 31.12.2022 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di aprile 2023, a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 250,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). Tale importo viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2022.

CENTRI ELABORAZIONE DATI (UGL - ASSOVED)

INDENNITÀ DI FUNZIONE QUADRI SCADENZA DELL'1.4.2023

A decorrere dall'1.4.2023 la misura dell'indennità di funzione viene aumentata a 273,00 euro per i Quadri di Direzione e a 238,00 euro per gli altri Quadri.

CONCIA PELLI E CUIOIO (CONFIAL - FEDERCONCIA)

WELFARE SCADENZA DELL'1.4.2023

Nel mese di aprile, come previsto dal CCNL 31.8.2021, le aziende devono mettere a disposizione a titolo di *welfare* contrattuale i seguenti valori minimi annui: Dirigenti, 2.400,00 euro; Quadri, 1.200,00; livv. A1, A2, B1, B2, C1, C2, D ed E, 600,00 euro.

COOPERATIVE DI CONSUMO

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2023

Dal mese di aprile, come previsto dal Protocollo 12.12.2022, le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori, a titolo di anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali, i seguenti importi: liv. Q, 53,13 euro; liv. 1, 48,33 euro; liv. 2, 42,08 euro; liv. 3S, 37,50 euro; liv. 3, 34,79 euro; liv. 4S, 32,29 euro; liv. 4, 30,00 euro; liv. 5, 27,08 euro; liv. 6, 20,83 euro.

DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (FEDERDISTRIBUZIONE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2023

Con la retribuzione del mese di aprile, come previsto dal Protocollo 12.12.2022, le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori, a titolo di anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali, i seguenti importi: liv. Q, 52,08 euro; liv. 1, 46,92 euro; liv. 2, 40,58 euro; liv. 3, 34,69 euro; liv. 4, 30,00 euro; liv. 5, 27,10 euro; liv. 6, 24,33 euro; liv. 7, 20,83 euro; operatore di vendita 1^a cat., 28,32 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 23,78 euro.

ENTI CULTURALI E RICREATIVI (FEDERCULTURE)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR) SCADENZA DELL'1.4.2023

Le imprese prive al 31.12.2022 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di aprile 2023, a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) negli importi di seguito riportati: area Quadri, 340,00 euro; 3^a Fascia, 310,00 euro; 2^a Fascia, 280,00 euro; 1^a Fascia, 250,00 euro. L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2022.

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2023

Con la retribuzione del mese di aprile come disposto dal CCNL 28.12.2022, le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 28.12.2022 i seguenti importi a titolo di arretrati dovuti all'aumento dei minimi tabellari per il biennio 2021-2022: Area Quadri: liv.Q2, 100,43; liv. Q1, 85,10 euro. Fascia 3: liv. 6, 82,42 euro; liv. 5, 80,62 euro; liv. 4, 76,76 euro; liv. 3, 69,65 euro; liv. 2, 66,73 euro; liv. 1, 63,34 euro. Fascia 2: liv. 5, 65,04 euro; liv. 4, 63,34 euro; liv. 3, 61,09 euro; liv. 2, 59,41 euro; liv. 1, 57,08 euro. Fascia 1: liv. 7, 58,25 euro; liv. 6, 57,08 euro; liv. 5, 55,42 euro; liv. 4, 52,33 euro; liv. 3, 51,55 euro; liv. 2, 49,70 euro; liv. 1, 48,91 euro.

38

FOTOINCISIONE TESSILE (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2023

Decorrono dall'1.4.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 31.1.2022; di seguito ne riportiamo gli importi: liv. 6, 2.025,92 euro; liv. 5, 1.897,58 euro; liv. 4, 1.740,39 euro; liv. 3, 1.624,27 euro; liv. 2, 1.516,28 euro; liv. 1, 1.347,01 euro. Limitatamente alle aziende Terziste del Mezzogiorno tali nuovi importi saranno applicabili dall'1.10.2023.

GRAFICA ED EDITORIA (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.4.2023

Le imprese prive di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di aprile 2023, a corrispondere a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza all'1.1.2023 che nel triennio 2020-2022 non abbiano percepito trattamenti economici

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, un importo pari a 250,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). L'importo viene ridotto ed erogato fino a concorrenza dei 250,00 euro qualora siano stati corrisposti elementi ulteriori in misura inferiore a tale importo. L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio prestato nel corso del 2022.

LAVORAZIONI CONTO TERZI A FAÇON (CISAL - ANPIT)

UNA TANTUM **SCADENZA DELL'1.4.2023**

Con la retribuzione del mese di aprile, come disposto dal Protocollo 31.1.2023, le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori la prima tranche dell'indennità forfettaria *una tantum*; di seguito ne riportiamo gli importi: liv. Q, 225,00 euro; liv. 1, 200,00 euro; liv. 2, 170,00 euro; liv. 3, 140,00 euro; liv. 4, 120,00 euro; liv. 5, 100,00 euro; liv. 6, 90,00 euro; liv. 7, 85,00 euro; liv. 8, 75,00 euro; operatore di vendita 1, 140,00 euro; operatore di vendita 2, 120,00 euro; operatore di vendita 3, 110,00 euro.

NETTEZZA URBANA (CONFLAVORO)

UNA TANTUM **SCADENZA DELL'1.4.2023**

Con la retribuzione del mese di aprile, le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 20.2.2023, la seconda delle tre *tranche* dell'indennità forfettaria *una tantum* prevista dal CCNL del 20.2.2023, negli importi di seguito riportati. Lavoratori con più di 5 anni di servizio effettivo: Q, 140,00 euro; liv. 8, 130,00; liv. 7, 110,00; liv. 6, 100,00; liv. 5, 95,00; liv. 4, 85,00; liv. 3, 80,00; liv. 2, 75,00; liv. 1, 60,00 euro. Lavoratori sotto i 5 anni di servizio effettivo: liv. 7, 100,00 euro; liv. 6, 100,00 euro; liv. 5, 90,00 euro; liv. 4, 85,00 euro; liv. 3, 75,00 euro; liv. 2, 70,00 euro; liv. 1, 55,00 euro; liv. 1, 50,00 euro.

39

OLIO E MARGARINA

INCREMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (IAR) **SCADENZA DELL'1.4.2023**

Con la retribuzione del mese di aprile le aziende sono tenute a corrispondere un incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR), negli importi di seguito riportati: liv. 1, 55,04 euro; liv. 2, 51,23 euro; liv. 3, 46,16 euro; liv. 4, 40,83 euro; liv. 5, 37,28 euro; liv. 6, 34,39 euro; liv. 7, 31,45 euro; liv. 8, 29,67 euro; liv. 9, 27,90 euro; liv. 10, 25,36 euro.

REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

NUOVA CLASSIFICAZIONE - MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.4.2023

Decorrono dall'1.4.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti del CCNL 16.11.2022. Di seguito riportiamo i nuovi valori: area funzionari, 1.934,36 euro; area istruttori, 1.782,74 euro; area operatori, 1.586,21 euro; area operatori esperti, 1.523,61 euro.

RETIFICI MECCANICI DA PESCA

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.4.2023

Decorrono dall'1.4.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 31.1.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.202,05 euro; liv. 7, 2.087,99 euro; liv. 6, 1.930,14 euro; liv. 5, 1.802,34 euro; liv. 4, 1.757,89 euro; liv. 3, 1.711,87 euro; liv. 2, 1.621,78 euro; liv. 1, 1.284,29 euro. Per le aziende Terziste del Mezzogiorno gli aumenti dei minimi retributivi sono differiti e decorrono dal 1.10.2023.

SERVIZI DI PULIZIA (ARTIGIANATO)

ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR)
SCADENZA DELL'1.4.2023

Con la retribuzione del mese di aprile le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il sesto rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15,00 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione della retribuzione applicata mese per mese).

STUDI PROFESSIONALI (UNIMPRESA-UNIAP-CONFAIL)

MINIMI CONTRATTUALI SCADENZA DELL'1.4.2023

Decorrono dall'1.4.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 17.3.2021; di seguito ne riportiamo gli importi: liv. Q, 2.187,68 euro; liv. 1, 1.945,58 euro; liv. 2, 1.705,42 euro; liv. 3S, 1.587,91 euro; liv. 3, 1.574,26 euro; liv. 4S, 1.529,13 euro; liv. 4, 1.477,33 euro; liv. 5, 1.380,71 euro.

TELECOMUNICAZIONI

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR) SCADENZA DELL'1.4.2023

Le imprese prive al 31.12.2022 di contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di aprile 2023, a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 260,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). Tale importo viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2022.

TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2023

41

Dal mese di aprile le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori un'anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali prevista dal Protocollo 12.12.2022, negli importi di seguito riportati: liv. Q, 52,08 euro; liv. 1, 46,92 euro; liv. 2, 40,58 euro; liv. 3, 34,69 euro; liv. 4, 30,00 euro; liv. 5, 27,10 euro; liv. 6, 24,33 euro; liv. 7, 20,83 euro; operatore di vendita 1^a cat., 28,32 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 23,78 euro.

TERZIARIO (CONFESERCENTI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2023

Dal mese di aprile le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori un'anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali prevista dal Protocollo 12.12.2022, negli importi di seguito riportati: liv. Q, 52,08 euro; liv. 1, 46,92 euro; liv. 2, 40,58 euro; liv. 3, 34,69 euro; liv. 4, 30 euro; liv. 5, 27,10 euro; liv. 6, 24,33 euro; liv. 7, 20,83 euro; operatore di vendita 1^a cat., 28,32 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 23,78 euro.

TERZIARIO (CONFSAL - SISTEMA COMM. E IMPRESA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2023

Con la retribuzione del mese di aprile, come disposto dall'Accordo integrativo 29.12.2022, le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori una somma a titolo di anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali negli importi di seguito riportati: liv. Q, 52,08 euro; liv. 1, 46,92 euro; liv. 2, 40,58 euro; liv. 3, 34,69 euro; liv. 4, 30,00 euro; liv. 5, 27,10 euro; liv. 6, 24,33 euro; liv. 7, 20,83 euro; operatore di vendita 1^a cat., 28,32 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 23,78 euro.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

MINIMI CONTRATTUALI SCADENZA DELL'1.4.2023

Decorrono dall'1.4.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 28.7.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.264,68 euro; liv. 7, 2.136,10 euro; liv. 6, 2.005,13 euro; liv. 5, 1.878,36 euro; liv. 4, 1.786,95 euro; liv. 3S, 1.745,98 euro; liv. 3, 1.707,25 euro; liv. 2S, 1.657,81, liv. 2, 1.621,70 euro; liv. 1, 1.289,04 euro; viaggiatore/piazzista - 1^a cat., 1.932,91 euro; viaggiatore/piazzista - 2^a cat., 1.823,07 euro. Limitatamente alle aziende Terziste del Mezzogiorno tali nuovi importi saranno applicabili dall'1.10.2023.

TESSILI E MODA (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI CONTRATTUALI SCADENZA DELL'1.4.2023

Decorrono dall'1.4.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 24.1.2022; di seguito ne riportiamo gli importi: liv. Q, 2.265,00 euro; liv. 1, 2.136,50 euro; liv. 2, 2.005,50 euro; liv. 3, 1.878,50 euro; liv. 4, 1.787,00 euro; liv. 5, 1.707,50 euro; liv. 5S, 1.746,00 euro; liv. 6, 1.622,00 euro; liv. 6S, 1.658,00 euro; liv. 7, 1.289,50 euro; viaggiatori e piazzisti 1^a categoria, 1.933,00 euro; viaggiatori e piazzisti 2^a categoria, 1.823,50 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

COMPILAZIONE E INVIO DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO PER IL BANDO ISI 2022

La procedura on line predisposta dall'INAIL per consentire la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti del Bando ISI 2022 sarà operativa dal 2 maggio al 16 giugno 2023.

Dal prossimo 2.5.2023 fino alle ore 18.00 del 16.6.2023 sarà possibile accedere alla procedura informatica per la compilazione della domanda di accesso ai finanziamenti stanziati con il Bando ISI 2022.

Finalità e progetti finanziabili

Si ricorda che Avviso in argomento – promosso ai sensi dell'art. 11 co. 5 del DLgs. 81/2008 – ha l'obiettivo di:

- incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti;
- incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

- progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;
- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

-
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;
 - progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA, come di seguito riportato.

- a) Per gli assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle spese, fermo restando i seguenti limiti:
- assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (Asse di finanziamento 1.2);
 - asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.
- b) Per l'asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
- 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1);
 - 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2);
 - e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Accesso alla procedura

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario che il soggetto richiedente sia registrato sul portale INAIL e associato ad una posizione assicurativa.

L'accesso ai servizi *on line* è consentito ai soggetti registrati, in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso del Bando ISI 2022, con le modalità di autenticazione previste dal sito www.inail.it, nella sezione accedi ai servizi *on line* e nella circ. INAIL 19.10.2020 n. 36.

Compilazione della domanda

Sul sito www.inail.it, nell'apposita sezione dedicata all'Avviso pubblico ISI 2022, viene pubblicato il calendario che riporta le date di apertura e chiusura delle procedure informatiche, in corrispondenza di ciascuna fase procedurale, e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici.

Il calendario è parte integrante del presente avviso ed in esso sono riportati:

- le date di apertura e chiusura della procedura per la compilazione *on line* delle domande;
- il periodo di *download* del codice identificativo necessario per accedere allo sportello informatico per l'inoltro della domanda *on line*;
- il termine entro il quale saranno pubblicate le regole tecniche e modalità di funzionamento dello sportello informatico per l'invio delle domande, ivi comprese le date di accesso a tale sistema;

- le date di pubblicazione degli elenchi cronologici;
- le date di aggiornamento della programmazione degli eventi.

Il calendario è in continuo aggiornamento in ragione del susseguirsi e del superamento delle varie fasi procedurali per l'accesso ai finanziamenti e, in tal senso, indica anche le date di aggiornamento dei singoli eventi procedurali. Gli aggiornamenti vengono eseguiti secondo una tempistica certa e la data dell'evento a cui l'aggiornamento si riferisce non può essere pianificata prima di 7 giorni dalla data in cui è programmato l'aggiornamento stesso.

Calendario	Scadenze ISI 2022
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	2 maggio 2023
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	16 giugno 2023, ore 18:00
Download codici identificativi	23 giugno 2023
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e data di apertura dello sportello informatico	Non ancora fissata
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	Non ancora fissata
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)	Non ancora fissata
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi	Non ancora fissata

Per la compilazione della domanda di finanziamento, sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi on line” – i soggetti destinatari registrati hanno a disposizione una procedura informatica che consente loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

La procedura non consentirà la registrazione della domanda nel caso di non corretta associazione della stessa alla tipologia di rapporto assicurativo.

La pubblicazione delle predette scadenze sul portale dell'Istituto assicuratore costituisce formale comunicazione e produce i suoi effetti per l'applicazione delle prescrizioni del presente avviso che a tali scadenze fanno riferimento.

Dopo il termine di chiusura della procedura per la compilazione *on line*, le domande salvate non saranno più modificabili.

I soggetti destinatari che:

- hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista,
- hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "INVIA",
- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo,

potranno accedere alla procedura per effettuare, mediante un'apposita funzionalità, il *download* del codice identificativo che li individua in maniera univoca nella fase di accesso allo sportello informatico. La stessa procedura rilascerà il codice identificativo attribuito alla propria domanda che dovrà essere custodito dall'impresa e utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico.

Invio della domanda

Le modalità di funzionamento e svolgimento dello sportello informatico sono descritte all'interno delle regole tecniche che saranno pubblicate sul sito istituzionale almeno 7 giorni prima dell'apertura dello sportello, come da calendario.

Le regole tecniche sono parte integrante dell'Avviso in quanto stabiliscono le regole di funzionamento dello sportello informatico e gli obblighi degli utenti.

Sulla base delle regole tecniche, le imprese potranno accedere allo sportello informatico per l'inoltro della richiesta di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la predetta procedura di *download*.

Il codice identificativo, dopo l'invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici INAIL.

Al termine di ogni singola registrazione l'utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell'invio.

Le date e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande saranno pubblicati sul sito www.inail.it.

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali o assi di finanziamento, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione.

In caso di violazione delle regole tecniche, con riferimento a quanto prescritto alla sezione "Obblighi degli utenti", l'INAIL procederà all'annullamento della domanda *on line* a valere sul presente Avviso pubblico con conseguente mancata ammissione al finanziamento o eventuale revoca del provvedimento di ammissione.

Pubblicazione elenchi cronologici delle domande *on line*

Entro 14 giorni dalla chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande *on line*, sul sito www.inail.it verranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori, distinti per regione e per asse, nei quali tutte le domande inoltrate saranno identificate come segue:

- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria, e che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi artt. 18 e 27;
- risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

L'orario di registrazione delle domande inviate determina la priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle risorse finanziarie disponibili.

La pubblicazione sul sito istituzionale di tali elenchi costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda.

In occasione della pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori sarà data comunicazione della data prevista per la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

Ai soggetti destinatari, la cui domanda negli elenchi provvisori è collocata in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che non hanno provveduto a

inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento, nei termini e con le modalità previste, verrà inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda *on line*, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo utile per il perfezionamento della domanda, formale comunicazione della decadenza della propria domanda *on line*.

Le risorse economiche che si renderanno disponibili a seguito della suddetta decadenza saranno riassegnate nell'ambito della redistribuzione prevista dall'Avviso.

A conclusione di questa fase pre-istruttoria, eseguita centralmente e tramite modalità telematiche, effettuate le operazioni di redistribuzione, l'INAIL procederà alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, degli elenchi cronologici definitivi, distinti per regione e per asse, in cui le domande saranno identificate come segue:

- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento;
- decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità previste;
- subentrate, in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento (dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda e della documentazione a suo completamento);
- risultate definitivamente non ammissibili al finanziamento per carenza di fondi.

Tali elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento.

I soggetti titolari delle suddette domande subentrate dovranno provvedere all'invio della propria domanda (Modulo A) insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda.

Ai soggetti che non avranno provveduto a inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento entro il termine comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici in cui risulta l'ammissione, dalla sede INAIL territorialmente competente verrà inviata, all'indirizzo PEC indicato nella domanda *on line*, formale comunicazione di decadenza della propria domanda *on line*.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*